

Brevi riflessioni sui rapporti tra *res militaris* ed esperienza giuridica in età tardoantica e giustiniana

Paolo Garbarino

È un dato di fatto difficilmente contestabile che l'attenzione rivolta alla '*res militaris*' negli studi storico-giuridici sull'età tardoantica e giustiniana sia nell'insieme piuttosto marginale. Non mancano certo ricerche settoriali in materia, ma esse non si pongono nella prospettiva più generale di considerare se e in che misura i problemi militari in quanto tali, così decisivi nella stessa determinazione degli sviluppi e degli esiti delle vicende storiche del periodo, abbiano influito sulla normativa imperiale nel suo complesso e sulla stessa formazione e concezione del diritto. In questo breve contributo vorrei segnalare quello che per me è un vero e proprio problema di sottovalutazione della componente militare nelle ricostruzioni e valutazioni più generali del diritto tardo-antico e giustiniano e tentare di conseguenza di tracciare qualche linea di ricerca per i possibili futuri lavori che possano contribuire a colmare questa lacuna.

Va subito detto che nella letteratura romanistica vi è un'eccezione di rilievo alla carenza sopra rilevata: si tratta del lavoro in qualche misura pionieristico, ma fondamentale, di Vincenzo Giuffrè, dedicato a '*iura*' e '*arma*' nel Codice Teodosiano¹. L'analisi di Giuffrè – che ha alla base varie ricerche sul diritto militare romano a partire dall'età arcaica² – ha per oggetto il settimo libro del Codice Teodosiano, dedicato appunto alla '*res militaris*' ed è condotta con la piena consapevolezza che il tema militare abbia un ruolo centrale nella concezione teodosiana del diritto e nella stessa codificazione che di tale concezione è l'esito di maggiore rilievo. Osserva, per esempio, l'A.: “Il libro VII si colloca in posizione centrale, non solo fisicamente, nel Codice. Non è azzardato anzi affermare che, se è vero (com'è vero) che il 'baricentro' del diritto messo a frutto dai commissari teodosiani è spostato verso gli istituti pubblicistici, ebbene la gravitazione avviene proprio in relazione alla *res militaris*. Questa era al vertice dell'attenzione del governo imperiale, e non per un mero ossequio alla tradizione militaresca dei romani (...), non fosse altro per il timore delle *circumlatrantes nationes*, la considerazione per il fattore '*arma*' era divenuta non inferiore, anzi senz'altro superiore, a quella per l'ordine interno assicurato dai '*iura*' lato sensu considerati”³. Questa

¹ V. GIUFFRÈ, “*Iura*” e “*arma*”: intorno al VII libro del Codice Teodosiano, 1^a ed., Napoli 1978; la 3^a ed. (Napoli 1983), è ripubblicata in ID., *Lecture e ricerche sulla “res militaris”*, II, Napoli 1996, pp. 383 ss., da cui cito.

² I numerosi saggi dedicati dal Giuffrè alla materia sono raccolti nel primo volume e nella prima parte del secondo volume dell'opera citata alla nt. precedente.

³ ID., “*Iura*” e “*arma*” (nt. 1), p. 387.

affermazione riassume in modo sintetico ma efficace il pensiero di Giuffrè ed è, a mio parere, del tutto condivisibile. Credo però che essa sia soprattutto un punto di partenza e che si possa andare oltre e ritenere che la ‘centralità’ del fattore *arma* sia stata determinante nella stessa elaborazione del concetto tardoantico e giustiniano del potere imperiale e quindi del diritto che è concreta emanazione di quel potere. Ciò, a mio giudizio, ha almeno una importante conseguenza sul piano della regolamentazione dei rapporti gerarchici – e quindi sulla catena di comando – all’interno della burocrazia imperiale (e non solo, com’è ovvio, all’interno dell’esercito). Lo sviluppo più maturo e consapevole di questa influenza è individuabile nella legislazione di Giustiniano, ma anche prima, nel corso dei secoli IV e V, sono rintracciabili nelle fonti alcune testimonianze, sia pure sporadiche, che sembrano preludere ai più maturi esiti giustiniani.

Un dato di fatto che non sempre è tenuto in adeguata considerazione consiste nella oggettiva e assorbente rilevanza che la guerra in quanto tale, nelle sue varie estrinsecazioni, ha in larga parte delle vicende storiche tardoantiche. Non voglio richiamare qui fatti ben noti, ma gli accadimenti bellici sono costantemente e capillarmente presenti nell’impero tardo, sia in Occidente, sia in Oriente, sotto forma di guerre contro entità politiche o imperi stranieri (la Persia in particolare), di guerre intestine, di guerre fluide e del tutto peculiari, quali quelle condotte contro le varie tribù di barbari invasori, di guerriglie interne e così via. La tipologia forse non è neppure completa, ma qui è sufficiente ricordare come la guerra sia una presenza costante, direi quasi quotidiana, nella vita dell’impero, con solo brevi periodi di tregua, in cui peraltro non cessa la minaccia esterna dei barbari *circumlatrantes*⁴. Sorvolando sulle motivazioni di carattere politico che potevano stare alla base delle varie guerre e sulle conseguenze derivanti dalla progressiva barbarizzazione dell’esercito romano soprattutto in Occidente, vorrei a titolo esemplificativo richiamare alcuni dati relativi al VI secolo⁵: la prima guerra persiana si svolge dal 502 al 506; dopo la

⁴L’espressione è ricavata da *De reb. bell.* 6.1: «*In primis sciendum est quod imperium Romanum circumlatrantium ubique nationum perstringat insania et omne latus limitum tecta naturalibus locis appetat dolosa barbaries*»; cfr., per richiamo ad altre fonti e a letteratura in merito, ANONIMO, *Le cose della guerra* (a cura di A. GIARDINA), Milano 1989, pp. 71 s. Noto, a margine, che questa fonte si pone anche il problema della semplificazione normativa, compito che, forse non a caso, è presentato come successivo alla raggiunta garanzia della sicurezza militare sia interna che esterna: *De reb. bell.* 21: «*Divina providentia, sacratissime imperator, domi forisque rei publicae praesidiis comparatis, restat unum de tua serenitate remedium ad civilium curarum medicinam, ut confusas legum contrariasque sententias, improbitatis reiecto litigio, iudicio angustae dignationis illumines*».

⁵Ricavo i dati seguenti dalla cronologia riportata da G. RAVEGNANI, *Soldati e guerre a Bisanzio*, Bologna 2009, pp. 211 s.; per una rapida ed efficace esposizione delle vicende belliche v. *ivi*, pp. 9 ss. Segnalo volentieri che questo saggio è nel suo genere un *quid unicum* nella letteratura storica italiana dedicata al mondo giustiniano (il libro si occupa, in sostanza, del periodo che va dal regno di Anastasio I alla morte dell’imperatore Maurizio nel 602), sia per l’approccio complessivo alla *res militaris*, sia perché di facile accessibilità e lettura. A questi pregi corrisponde però un difetto, almeno per lo studioso: le fonti sono citate in modo del tutto generico, senza indicare né il passo preciso né l’edizione da cui la citazione è tratta; per es. a p. 40 si citano genericamente alcuni papiri egiziani relativi a Flavio Pathermutis, un soldato facente parte dei *limitanei*, senza alcuna indicazione dell’edizione; a p. 47 si cita la spiegazione

tregua del 506, il conflitto scoppia di nuovo nel 526; con l'ascesa al trono di Giustiniano nel 527 le guerre si moltiplicano: con la Persia il conflitto, come detto, si era riaperto nel 526 per chiudersi momentaneamente nel 532 (seconda guerra persiana) e riprendere poi dal 540 al 561; dopo la morte di Giustiniano una quarta guerra è combattuta tra il 572 e il 591 sotto gli imperatori Giustino II (565-578), Tiberio I (578-582) e Maurizio (582-602). Tornando a Giustiniano le sue guerre di riconquista dell'Occidente, in Africa, in Italia e in Spagna caratterizzano in sostanza continuativamente tutto il suo lungo regno.

Ora, a fronte della capillare e continuativa presenza dello stato di guerra nel corso del VI secolo⁶, abbiamo le solenni affermazioni giustinianee, contenute in particolare nelle costituzioni introduttive alla compilazione, che affiancano *arma* e *leges* quali pilastri fondamentali del governo dell'impero⁷. In proposito mi pare particolarmente significativo il *principium* della costituzione *Summa rei publicae*:

(*Summa rei publicae*, pr.) Summa rei publicae tuitio de stirpe duarum rerum, armorum atque legum veniens vimque suam exinde muniens felix Romanorum genus omnibus anteponi nationibus omnibusque dominari tam praeteritis effecit temporibus quam deo propitio in aeternum efficiet. istorum etenim alterum alterius auxilio semper viguit, et tam militaris res legibus in tuto collocata est, quam ipsae leges armorum praesidio servatae sunt. merito igitur ad prima communium rerum sustentationis semina nostram mentem nostrosque labores referentes militaria quidem agmina multiplicibus et omnem providentiam continentibus modis correximus, tam veteribus ad meliorem statum brevi tempore reductis, quam novis non solum exquisitis, sed etiam recta dispositione nostri numinis sine novis expensis publicis constitutis, legum vero praesidia primo servando positas, deinde novas ponendo firmissima subiectis effecimus.

che Procopio dà del nome di un'unità di fanteria senza indicare il passo preciso dello storico; a p. 56 si richiama, senza meglio precisarla, una costituzione del 529 con cui Giustiniano a certe condizioni concesse agli schiavi di rimanere nell'ufficio pubblico in cui erano entrati, e gli esempi potrebbero continuare; questa scelta riduce purtroppo l'utilità del lavoro per chi lo voglia utilizzare a fini scientifici.

⁶ È persino superfluo osservare che una presenza altrettanto costante della guerra e problemi militari non dissimili da quelli di età giustiniana sono constatabili anche nei due secoli immediatamente precedenti (V e IV).

⁷ È interessante notare come la più rilevante opera di carattere teorico sulle idee politiche dell'età giustiniana, il dialogo *De scientia politica* (*Menae patricii cum Thoma referendario De scientia politica dialogus* [ed. C. M. MAZZUCCHI, Milano 1982]), pervenutoci solo in modo frammentario, tratti nel contempo sia di strategia (nel libro IV), sia propriamente di politica, con l'esposizione nel libro V di una costituzione ideale, nella quale si possono individuare vari profili di analogia e di possibile collegamento con temi della politica e della stessa legislazione giustiniana (mi si consenta di rinviare in merito a P. GARBARINO, *Contributo allo studio del senato in età giustiniana*, Napoli 1992, pp. 158 ss.). A me pare che questa connessione tra problemi militari e problemi politici in senso stretto mostri un'assonanza non casuale con il tema *arma/leges* della legislazione giustiniana. Si aggiunga che abbiamo anche un'altra opera teorica, uno scritto anonimo '*Sulla strategia*' (edito con traduzione inglese da G. T. DENNIS, *Three Byzantine Military Treatises*, Washington [D.C.], 1985) che presenta una suddivisione della materia analoga al *De scientia politica*: una parte dedicata ad argomenti strategico-militari e un'altra ad argomenti politico-costituzionali; la datazione all'età giustiniana proposta da Dennis è però discussa. In ogni caso si può affermare, anche solo sulla base del *De scientia politica*, che il rapporto tra strategia e politica era tema diffuso nel dibattito culturale dell'epoca e oggetto di specifica riflessione. In merito v. anche l'accenno di A. PERTUSI, *Il pensiero politico bizantino*, Bologna 1990, pp. 7 s.

Il rapporto di stretta connessione e di interdipendenza tra *arma* e *leges* nella visione giustiniana del governo della *res publica* è in questo passo, peraltro notissimo, di palmare evidenza; è, tra l'altro, un rapporto che viene presentato nella sua dimensione temporale in relazione sia al passato, quale fondamento storico del *Romanorum genus*, sia al futuro («...*tam praeteritis effecit temporibus quam deo propitio in aeternum efficiet*»), in una prospettiva che declina il carattere eterno, *deo propitio*, della supremazia romana su tutte le altre *nationes*. Il problema sta nel capire se queste enunciazioni di principio – o altre simili che si riscontrano nella legislazione giustiniana⁸ – modellino anche la concezione stessa del diritto e in che misura possano avere influenzato in concreto il contenuto di norme giuridiche anche al di fuori della stretta materia militare. Mi pare che questo problema non sia stato ancora adeguatamente affrontato dagli studiosi: in genere infatti, si richiamano gli enunciati giustiniani su *arma* e *leges*, ma la valutazione complessiva di quella che ben si potrebbe definire 'la costituzione' dell'impero giustiniano talora ne prescinde, limitandosi a impiegare categorie abbastanza generiche qual è quella dell'assolutismo imperiale⁹.

Eppure, se si scorre in particolare l'ampia legislazione giustiniana in tema di riforma dell'amministrazione sia centrale sia periferica, il richiamo ad *arma* e *leges* ricorre non di rado, anche in prospettiva storica¹⁰ (così come nelle costituzioni

⁸ Cfr. *Imperatoriam*, pr. e 1; *Tanta/Δέδωκεν*, pr.; cfr. anche i riferimenti storici contenuti in alcune novelle di riforma dell'amministrazione periferica, posti a giustificazione della decisione di attribuire ai nuovi governatori competenze sia civili sia militari: v. Nov. 24 praef. (su cui torneremo *infra*); Nov. 25 praef., *in fine*. In altri casi il richiamo congiunto alle attività belliche e a quelle normative è racchiuso in un ragionamento che attribuisce a Dio il merito sia dei successi militari sia della bontà della legislazione: *Deo auctore*, pr. e 1; C. 1.27.2.pr. (a. 534); con quest'ultima costituzione Giustiniano disciplina l'amministrazione militare della provincia d'Africa appena riconquistata.

⁹ Cfr. le interessanti intuizioni di G.G. ARCHI, *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, p. 190 e p. 195, e ancora ID., *Nuovi valori e ambiguità nella legislazione di Giustiniano*, in G.G. ARCHI (cur.), *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche* (Atti del Convegno internazionale "Caratteri e problematiche del mondo del diritto nell'epoca giustiniana", a cura di G.G. Archi), Ravenna 1985, pp. 225 ss. (rist. in G.G. ARCHI, *Studi sulle fonti nel diritto del tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano*, Cagliari 1987, pp. 175 ss., da cui cito), che osserva "quando Giustiniano ripete che la saldezza di una *res publica* si fonda sulle armi e sugli *iura*, intende affermare un reale programma di governo" (*ivi*, p. 187); cfr. anche ID., *I principi generali del diritto. Compilazione teodosiana e legislazione giustiniana*, SDHI, 57 (1991), pp. 124 ss. (rist. in G.G. Archi, *Scritti di diritto romano. IV. Il lascito dell'esperienza giuridica del V e VI secolo*, Milano 1995, 1 ss., da cui cito, a p. 37). Mi sembra però che l'illustre studioso tendesse a sottolineare di più la componente politica delle affermazioni giustiniane che quella giuridica. A mio giudizio invece il tema *arma/leges* (meglio che *iura*, termine che nel linguaggio giustiniano ricorre in correlazione ad *arma* solo in C. 6.30.22.pr. del 531, in un contesto, a mio giudizio, scarsamente significativo: v. *infra* nt. 31) ha una sua declinazione giuridica in senso stretto, come cerco, sia pure in sintesi, di illustrare nel testo. Un approccio neutro, ma apprezzabile per la sua precisione e completezza, è quello di M. CAMPOLUNGH, *Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e Giustiniano*, II, 1, Perugia, 2001, pp. 41 ss.; II,2, Perugia 2007, pp. 31 ss.

¹⁰ V., in merito, S. PULIATTI, *Ricerche sulla legislazione 'regionale' di Giustiniano. Lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura africana*, Milano 1980, pp. 7 ss. che parla di "tendenze 'classiciste' nel diritto pubblico giustiniano" (così intitolando il paragrafo 2 del primo capitolo della citata monografia); cfr., proprio in relazione alla riforma

introduttive alle opere della compilazione), per motivare le misure di riforma o descrivere i compiti attribuiti ai funzionari o ai governatori. A titolo esemplificativo si può citare la *praefatio* della Nov. 24 (*De praetore Pisidiae*, a. 535), in cui, per giustificare l'attribuzione dei poteri militari e civili al governatore della Pisidia, di nuova istituzione, si richiama l'antica unità, militare e civile, del potere dei pretori: si ricorda che essi erano così chiamati perché avevano funzioni di comandanti militari, ma che nel contempo erano loro affidate incombenze civili e, in particolare, una vera e propria competenza normativa¹¹, sicché proprio a loro è dovuta una copiosa produzione di norme (in merito l'*Authenticum* traduce l'originale 'νόμος' esattamente con 'lex'¹²):

(Nov. 24. praef.): Καὶ τοὺς πάλαι Ῥωμαίους πεπιστεύκαμεν οὐκ ἄν ποτε δυνηθῆναι τοσαύτην πολιτείαν ἐκ μικρῶν καὶ ἐλαχίστων ἀρχῶν συστήσασθαι καὶ πᾶσαν ἐξ αὐτῆς τὴν οἰκουμένην ὡς εἰπεῖν, προσλαβεῖν τε καὶ καταστήσασθαι, εἰ μὴ μείζουσιν ἄρχουσιν ἐν ταῖς ἐπαρχίαις πεμπομένοις σεμνότεροί τε ἐντεῦθεν ἐφάνησαν καὶ παρέσχον αὐτοῖς ἐξουσίαν ὄπλων τε καὶ νόμων, καὶ πρὸς ἐκάτερον εἶχον αὐτοὺς ἐπιτηδείους τε καὶ ἀξιοχρέους καθεστῶτας. οὗς δὴ καὶ πραιτῶρας ἐκάλουν ἐκ τοῦ πρὸ τῶν ἄλλων ἀπάντων ἵεναι καὶ παρατάττεσθαι ταύτην αὐτοῖς δόντες τὴν προσηγορίαν, ἐπιτρέψαντές τε αὐτοῖς καὶ τὰ πολεμικὰ διοικεῖν καὶ τὰ περὶ τῶν νόμων γράφειν. ὅθεν καὶ τὰ δικαστικὰ καταγῶγια πραιτῶρια καλεῖν ἔταξαν, καὶ πολὺς νόμος ἐκ τῆς τῶν πραιτῶρων ἐξεχέθη φωνῆς, πολλοὶ τε πραιτῶρες οἱ μὲν Σικελίαν οἱ δὲ Σαρδῶ τὴν νῆσον οἱ δὲ Ἰσπανίαν οἱ δὲ ἄλλων κατεκτήσαντό τε καὶ διωκῆσαντο θάλατταν τε καὶ γῆν.

(Trad. Auth.) *Et antiquos Romanos credidimus numquam potuisse tantam rempublicam ex parvis exiguisque principis constituere et omnem ex ea orbem terrarum ita dicendum capere ac possidere, nisi maioribus iudicibus per provincias destinatis gloriosiores hinc viderentur et praeberent eis potestatem armorum et legum et ad utrumque haberent eos opportunos et dignos existentes. Quos etiam praetores vocabant, eo quod praerent aliis omnibus et acies ordinarent hanc eis dantes appellationem, et committentes eis et civilia gubernare et de legibus scribere. Unde iudicialia quoque habitacula praetoria vocari*

dell'amministrazione periferica, attuata in gran parte nel 535 con le Novv. 24-29, R. BONINI, *Giustiniano e il problema italico*, in ID., *Studi sull'età giustiniana*, Rimini 1987, p. 105; cfr. P. GARBARINO, *Contributo* (nt. 7), pp. 28 ss. Una manifestazione di tale classicismo è individuabile in particolare nel fatto che le suddette novelle attribuiscono alle nuove figure di governatori i nomi delle antiche magistrature, quali *praetor* e *proconsul*.

¹¹ Analoghe considerazioni sono svolte, in modo più sintetico, da Nov. 25. praef. (*in fine*), relativa al *praetor Lycaoniae*; è interessante anche osservare come in Nov. 26.1.1, in ordine al *praetor Thraciae*, si sottolinei come sia necessario che siano chiamati a rivestire la nuova carica soggetti esperti sia nel campo militare (τὰ πολέμια), sia in quello civile (τὰ πολιτικά), così come in antico erano chiamati a rivestire le più alte magistrature, aventi competenze miste, sia i militari propriamente intesi, sia coloro che non lo erano.

¹² A me pare che qui si possa scorgere un'evidente allusione all'editto del pretore inteso come 'lex annua'; d'altro canto da Nov. 26.1.1 (v. *supra* nt. precedente) si può inferire che Giustiniano, parlando di τὰ περὶ τῶν νόμων γράφειν intendesse riferirsi alla sola attività giurisdizionale (pur consapevole che in antico essa aveva valenza normativa vera e propria).

disposuerunt, et copiosa lex ex paretorum nata est voce, multique praetores alii quidem Siciliam, alii vero Sardiniae insulam, alii Hispaniam, alii aliam et adquisiverunt et gubernaverunt mare ac terram.

Il tema della legislazione ‘regionale’ di Giustiniano è stato affrontato nelle sue implicazioni politiche e giuridiche in particolare da una preziosa monografia di Salvatore Puliatti¹³, edita più di trenta anni fa, dedicata in particolare alla organizzazione civile e militare della prefettura africana dopo la riconquista bizantina. Ebbene, Puliatti aveva modo di osservare che le riforme giustiniane in tema di amministrazione sia periferica sia centrale, globalmente considerate, costituiscono “un insieme organico che tradisce il programma unitario di un rinnovato assetto costituzionale dello stato, da un lato certamente ispirato a tematiche ideologiche elitarie e dall’altro lato appoggiato al sostegno di una metodica quanto sperimentale *ratio* di governo”¹⁴, un insieme che “trova i suoi punti di forza nella concezione della *πολιτεία* tanto come ricostituzione dell’*orbis Romanus* (sul piano dell’integrità territoriale non meno che su quello della centralità amministrativa), quanto soprattutto come investitura divina ed organismo a carattere sacrale”¹⁵. A me pare che questo rinnovato assetto costituzionale si fondi anche su una ri-considerazione del potere militare, nel suo concreto esercizio e nei suoi rapporti con l’amministrazione civile dei territori. La scelta giustiniana, come sappiamo, è quella di riunire le competenze civili e quelle militari dei governatori nelle province interne o comunque meno sottoposte alla pressione degli eventi bellici, e di tener separate invece le due competenze nelle province periferiche o comunque più suscettibili di essere teatro di scontri armati¹⁶. È indubbio che le riforme in oggetto sono state l’occasione per una riflessione, non solo storica, sulla natura e sui compiti dei funzionari preposti all’amministrazione delle circoscrizioni territoriali in cui era diviso l’impero. Ora, il richiamo alle antiche magistrature acquista una valenza particolare nella misura in cui viene posto l’accento sull’antica unitarietà delle competenze civili e di quelle militari, mettendo ciò in relazione con la conquista dell’intera *οἰκουμένη* (*l’orbis terrarum* per *l’Authenticum*). Il passo di Nov. 24. praef., a ben vedere, pone anzi in relazione l’esercizio di funzioni militari (*arma*) non solo e non tanto con l’esercizio di un potere civile genericamente inteso, ma piuttosto con le competenze normative degli antichi pretori. L’endiadi è qui esattamente *arma* e *leges* come in *Summa rei publicae*, pr. Al di là di una certa precisione storica che il passo novellare in esame testimonia, si è qui in presenza di un ‘modello’ magistratuale che in realtà trova nel VI secolo la più evidente estrinsecazione nel potere imperiale e non in quello dei governatori provinciali. Sembra cioè quasi che la novella voglia insistere sul fatto che il modello storico vincente vede la stretta e inscindibile

¹³ S. PULIATTI, *Ricerche* (nt. 10).

¹⁴ S. PULIATTI, *Ricerche* (nt. 10), p. 4.

¹⁵ S. PULIATTI, *Ricerche* (nt. 10), p. 5.

¹⁶ Sul ruolo di promotore e di ideatore, forse non unico, di queste riforme del potente prefetto del pretorio Giovanni di Cappadocia, v., per tutti, S. PULIATTI, *Ricerche* (nt. 10), pp. 5 ss. (con riferimenti bibliografici).

connessione di *arma e leges* e che pertanto anche nel presente questa connessione deve stare alla base del potere imperiale per ottenere analoghi risultati sul piano delle conquiste territoriali e su quello del buon esercizio del potere legislativo, ormai riservato all'imperatore. Sullo sfondo pare anche però affiorare l'idea che gli attuali governatori, eredi in questo degli antichi magistrati, devono esercitare, ove sia per loro espressamente previsto, al contempo il potere militare e quello civile, in quanto questa scelta unitaria consente di amministrare nel modo migliore possibile i territori loro affidati, qualora le condizioni oggettive di pericolo esterno in cui essi si trovino non consiglino di affidarne espressamente la difesa ai comandanti militari.

Rimane aperto il problema su come si devono atteggiare i rapporti tra imperatore da un lato e gli uomini da lui prescelti per il governo civile o militare (o per entrambi contemporaneamente) dell'impero nelle sue varie ripartizioni territoriali o per materia. Si innesta qui il tema della c.d. 'catena di comando', su cui forse non v'è stata ancora una sufficiente riflessione da parte degli studiosi. Possiamo avere in merito qualche indicazione di carattere molto generale dalla Nov. 62 del 537, redatta in latino, che si occupa dei compiti dei senatori. L'oggetto non è l'amministrazione periferica, come nel caso della Nov. 24 e delle altre costituzioni prima citate, bensì gli stessi organi centrali di governo dell'impero; si ricordi in proposito che gli *administratores* di rango più elevato, preposti alle più alte cariche di governo sia centrale, sia periferico, facevano per ciò stesso parte del senato. La Nov. 62, in particolare nella sua *praefatio*, delinea una concezione dei rapporti tra potere imperiale e amministratori-senatori, che pone in gioco aspetti per molti versi fondamentali della costituzione giustiniana. Leggiamo dunque la *praefatio* della novella:

(Nov. 62. praef.): *Antiquissimis temporibus Romani senatus auctoritas tanto vigore potestatis effulsit, ut eius gubernatione domi forisque habita iugo Romano omnis mundus subiceretur, non solum ad ortus solis et occasus, sed etiam in utrumque latus orbis terrae Romana ditione propagata: communi etenim senatus consilio omnia agebantur. 1. Postea vero quam ad maiestatem imperatoriam ius populi Romani et senatus felicitate reipublicae translatum est, evenit ut ii, quos ipsi elegerint et administrationibus praeposuerint, omnia facerent quae vox imperialis eis iniunxisset, et militiae sub eis constituerentur et cetera eorum dispositionibus oboedirent, reliquis senatoribus in quiete degentibus, et posteaquam administratores causas sibi mandatas deposuerint, in principali maneat voluntate, utrum velit eos laborioso cingulo liberatos ad senatus securitatem remittere an aliis actibus destinare.*

Come in altri casi il rimando storico consente a Giustiniano di introdurre un confronto con la realtà istituzionale del presente. Il tema qui svolto è quello del rapporto tra poteri del senato e poteri dell'imperatore, nell'ottica di una riforma dell'organo senatorio tesa a coinvolgerlo maggiormente nell'attività giurisdizionale del principe, come prevede il caput 1 della novella. Rinviando per una più completa e puntuale esegesi della Nov. 62, così ricca di implicazioni storico-giuridiche¹⁷, al mio studio¹⁸ a essa

¹⁷ In particolare è piuttosto noto il riferimento implicito alla *lex de imperio* che Nov. 62 praef.1 fa con le parole: «Postea vero quam ad maiestatem imperatoriam ius populi Romani et senatus felicitate reipublicae translatum est».

¹⁸ P. GARBARINO, *Contributo* (nt. 7).

dedicato ormai più di vent'anni fa, in questa sede vorrei soprattutto soffermarmi sul punto in cui la novella ricorda i compiti svolti dai senatori investiti dagli imperatori di qualche funzione pubblica: «*evenit ut ii, quos ipsi* (cioè gli imperatori)¹⁹ *elegerint et administrationibus praeposuerint, omnia facerent quae vox imperialis eis iniunxisset, et militiae sub eis constituerentur et ceterorum dispositionibus oboedirent*»; in queste poche righe Giustiniano sottolinea il rapporto di stretta subordinazione al potere imperiale dei collaboratori scelti dall'imperatore («*omnia facerent quae vox imperialis eis iniunxisset*»), e nel contempo indica anche che gli apparati dei pubblici uffici sono loro sottoposti («*et militiae sub eis constituerentur*» da un lato, «*et ceterorum dispositionibus oboedirent*» dall'altro lato); si intravede qui una vera e propria descrizione della catena di comando, che parte dall'imperatore, cui è riservato il potere decisionale di natura più strettamente politica, e si attua tramite i senatori, investiti della responsabilità sulle varie *administrationes*, ai quali gli uffici devono ubbidienza («*eorum* – cioè i senatori preposti dall'imperatore a capo delle *administrationes – dispositionibus oboedirent*»)²⁰.

Tra le tante suggestioni contenute in questo tratto della Nov. 62, vorrei qui menzionare solo la puntuale attenzione data alla componente militare della struttura dell'impero che è espressamente indicata, a fianco degli uffici civili, con la frase «*militiae sub eis constituerentur*»²¹. I compiti dei più alti *administratores*, scelti dall'imperatore e a lui direttamente sottomessi, sono così presentati sotto una duplice veste: quella militare (il comando delle *militiae* costituite sotto di loro, sempre per ordine dell'imperatore)²² e quella civile (tutti gli altri settori, diversi dalle forze armate, che ubbidiscono alle loro disposizioni). Mi pare che questa impostazione mostri, almeno in questo caso, come il motivo o modello *arma/leges*²³ non abbia solo valenza declamatoria o ideologica, come talora si tende a ritenere, ma permei anche la concreta visione che la cancelleria (*rectius* l'imperatore) ha di come deve funzionare la struttura amministrativa dell'impero,

¹⁹ Che *ipsi*, sia da intendersi come riferito agli *imperatores*, ho cercato di argomentare in P. GARBARINO, *Contributo* (nt. 7), pp. 7 ss.; è utile ricordare che F. A. BIENER, *Geschichte der Novellen Iustinians*, Berlin 1824 (= Aalen 1970), p. 495 nt. 3, propone di correggere *ipsi*, appunto con *imperatores*.

²⁰ Per gli argomenti adducibili per sostenere che *eis* e *eorum* nella frase *militiae sub eis constituerentur et rell.* si riferiscono agli *administratores*-senatori e non agli *imperatores*, v. P. GARBARINO, *Contributo* (nt. 7), p. 11 nt. 12.

²¹ Il termine *militiae* nel linguaggio giuridico giustiniano è utilizzato soltanto per indicare i militari, in senso stretto, o le dignità, in senso astratto, mai il personale civile: per il linguaggio ufficiale v., per esempio, C. 3.28.30.2 e 3; 6.20.20.1; 3.28.37.1c; lo stesso è da dirsi per l'*Authenticum* (cfr. A. M. BARTOLETTI COLOMBO, *Lessico delle 'Novellae' di Giustiniano*, Roma 1986, s.v. *militia*). Va notato inoltre che alcuni editori della Nov. 62 preferiscono leggere *milites* al posto di *militiae*: cfr., in merito, con richiami bibliografici, P. GARBARINO, *Contributo* (nt. 7), p. 11 nt. 16.

²² È interessante anche notare che nella frase «*militiae sub eis constituerentur*» il verbo è usato al passivo; ciò sembra implicare che il potere di costituire le *militiae* (o i *milites*) sotto gli *administratores*, ovvero il potere di investitura nel comando militare, spetta a un soggetto diverso rispetto agli *administratores* stessi, e cioè all'imperatore. Si tratta forse di una sottolineatura della più diretta subordinazione delle forze armate al sovrano, rispetto agli altri settori dell'amministrazione (*cetera*).

²³ Il motivo del resto è accennato ancora nella stessa Nov. 62, con il ricorso all'endiadi *bellum/pax*: (Nov. 62.1.pr.) «*In praesenti itaque multis variisque actibus urgentibus, quos nostra maiestas bello ac pace indefesse gerere noscitur...*».

comprendendo in essa anche la componente militare pur distinta dall'amministrazione civile ma a essa accomunata nella prospettiva, per così dire, della catena di comando (imperatore, *administratores*, *militiae* da un lato e uffici dall'altro lato).

L'esempio della Nov. 62 costituisce, a mio parere, una prima traccia di una certa pervasività del modello *arma/leges* anche al di fuori delle enunciazioni di principio. Sembra cioè che il modello si sia tradotto qui in una precisa visione delle modalità attese di funzionamento dell'apparato statale – anche alla luce dell'esperienza storica –, ed è dato per me rilevante che la componente militare sia, come detto, considerata alla stregua di quella civile come componente essenziale e paritaria di tale apparato²⁴.

Questa constatazione sembra in realtà abbastanza scontata nel campo del diritto pubblico giustiniano e tuttavia mi pare che vi siano ancora ampi spazi di indagine storico-giuridica sia per la legislazione confluita nel *Corpus Iuris*, sia per quella novellare. In particolare si tratterebbe di meglio capire, attraverso analisi particolareggiate, se le enunciazioni di principio in tema di *arma* e *leges* abbiano o meno un riscontro interno alla legislazione medesima e guidino nel concreto le scelte normative, come in qualche misura si è visto essere accaduto per la Nov. 62 o come dovrebbe essere anche per le costituzioni di organizzazione dell'Africa²⁵ o per le novelle di riforma dell'amministrazione provinciale. L'indagine dovrebbe altresì tentare di rintracciare eventuali profili di continuità o di discontinuità con l'esperienza tardoantica precedente, tenendo conto della rilevata 'centralità' della *res militaris* nel Codice Teodosiano.

Per l'esperienza pregiustiniana segnalo in questa sede solo due elementi che mi paiono meritevoli di riflessione. Il primo è Const. Sirm. 16, una costituzione occidentale del 408 riportata parzialmente anche da CT. 5.7.2., che interviene in tema di *postliminium* di cittadini romani caduti prigionieri di barbari e poi *redempti ab hostibus*²⁶. Il testo tramandato Const. Sirm. 16 ha una parte iniziale, omessa nel Teodosiano, in cui si riscontra il riferimento a *arma* e *leges*:

(Const. Sirm. 16.pr) *Punitis auctoribus mali publici laesorum quidem dolori dedimus ultionem, sed provincialibus nostris libertatis restituendae festinatione sentimus uno eodemque tempore armis et legibus consulendum. Hinc denique bellorum curis mixta ratio et salubris constitutio admonuit faciendum, ut diversarum homines provinciarum cuiuslibet sexus condicionis aetatis, quos barbaricae feritatis discursus captiva necessitate transduxerat, invitos nemo retineat, sed ad propria redire cupientibus libera sit facultas.*

²⁴È suggestivo anche pensare che il duplice intervento legislativo del 534 per regolamentare i territori africani (C. 1.27.1 per l'amministrazione civile e C. 1.27.2 per quella militare) sia in qualche misura ispirato allo schema astratto *arma/leges* e alla distinzione (ma non 'divisione') che ne può conseguire tra sfera civile e sfera militare: cfr. S. PULIATTI, *Ricerche* (nt. 7), pp. 99 ss.

²⁵Come documenta S. PULIATTI, *Ricerche* (nt. 7), *passim*.

²⁶Sul contenuto della costituzione v., per tutti, con ulteriori rinvii a fonti e dottrina, M. KASER, *Das römische Privatrecht. II. Die nachklassischen Entwicklungen*, 2ª ed., München 1975, p. 130 e nt. 9; M. V. SANNA, *Ricerche in tema di 'redemptio ab hostibus'*, Cagliari 1998, pp. 72 s.

Per quanto mi risulta è il primo caso, nelle fonti giuridiche tardoantiche che ci sono pervenute, di impiego dell'endiadi *arma/leges*; in seguito essa si risconterà solo nella legislazione giustiniana. L'intento della costituzione può spiegare il richiamo suddetto: la necessità di tutelare i *provinciales* caduti prigionieri nelle mani dei barbari e poi 'acquistati' o meglio 'riscattati' da cittadini romani; la legge consente ai *redempti* di liberarsi dallo stato di soggezione nei confronti dei *redemptores* non solo se li risarciscano pagando loro il prezzo che avevano versato per il riscatto, ma anche prestando continuamente per cinque anni attività lavorativa a loro favore. Se si verifica una di queste due condizioni gli ex-prigionieri *redempti* (che continuano a essere uomini liberi) hanno il diritto, che la legge chiama *facultas*, di ritornare *ad propria*, espressione che pare alludere ellitticamente al luogo di origine. Si tratta di una materia ovviamente connessa in modo strettissimo con il tema della guerra e peraltro essa riguarda anche il delicato argomento dello *status personarum*²⁷. Non è qui possibile approfondire l'analisi del contenuto della costituzione. Preme soltanto evidenziare come la cancelleria in queste parole iniziali richiami al contempo sia il parametro delle armi, sia quello delle *leges*, quali ispiratori della costituzione («*uno eodemque tempore armis et legibus consulendum*»). Il concetto è ribadito subito dopo, allorché si precisa ancora una volta che la costituzione, definita 'salutare' (*salubris*), è ispirata a una *ratio* che è strettamente connessa alla cura della guerra («*hinc denique bellorum curis mixta ratio et salubris constitutio*»). Al di là della complessa (e faticosa) argomentazione espressa da questo esordio di Const. Sirm. 16, sembra potersi rintracciare in queste parole uno schema di ragionamento, anche ideologico, che sarà poi ripreso dalla più articolata e generale visione giustiniana del rapporto *arma/leges* quale fattore di determinazione dei contenuti normativi.

Il secondo elemento sui cui vorrei porre l'attenzione è tratto dai *Gesta senatus*, il verbale della seduta del senato di Roma del 438, durante la quale il prefetto del pretorio d'Italia e console ordinario Anicio Achillio Glabrione Fausto presentò ufficialmente ai senatori il nuovo Codice Teodosiano²⁸. Nei *Gesta senatus* si possono rintracciare alcune concise testimonianze che confermano che il tema del rapporto tra *arma* e *leges* era presente nelle concezioni politiche della classe dirigente occidentale dell'epoca ed è significativo che tale rapporto sia richiamato, e dal prefetto del pretorio e dagli stessi senatori, proprio in occasione della presentazione del Codice in senato. La prima testimonianza si trova all'inizio del breve discorso introduttivo pronunciato dal prefetto all'avvio della seduta senatoria:

²⁷ La costituzione interviene sia per contrastare la tendenza di considerare i *redempti* come se fossero comunque sottoposti dei *redemptores* anche nel caso in cui il riscatto fosse stato risarcito, sia per agevolare i *redempti* nel rimborso dei *redemptores* nel caso non avessero somme sufficienti per il pagamento. Il presupposto implicitamente ribadito è che i *redempti* sono da considerarsi uomini liberi a tutti gli effetti.

²⁸ Sui *Gesta senatus* v. ora l'accurata monografia di L. ATZERI, *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlin 2008.

(Gesta senatus, 2) *Aeternorum principum felicitas eo usque procedit augmento, ut ornamentis pacis instruat, quos bellorum sorte defendit.*

Anicio Achillio Glabrione Fausto esordisce ricordando il duplice compito che gli imperatori²⁹ (sia quello d'Oriente a cui è dovuto il Codice, sia quello d'Occidente, che lo ha espressamente approvato³⁰) si sono proposti: fornire gli ornamenti della pace a coloro che sono difesi nelle guerre («*ornamentis pacis instruat, quos bellorum sorte defendit*»). L'ornamento della pace è ovviamente la raccolta di *leges* che si sta presentando al senato e che è menzionata sullo stesso piano della difesa dell'impero in guerra. È dunque ben rintracciabile il motivo *arma/leges*, con la peculiarità che in questo caso esso appare in un testo che non è normativo e non è quindi riferibile formalmente all'imperatore.

Tale motivo è ripreso anche espressamente in una delle *adclamationes* che i senatori fanno seguire agli interventi del prefetto del pretorio e che sono riportate dal verbale:

(Gesta senatus, 5) *Per vos arma, per vos iura. Dictum XX.*

Anche se non è semplice interpretare frasi come queste³¹, che ai nostri occhi hanno tutta l'apparenza e la fragilità di slogan scanditi dai senatori, piuttosto che di sintesi di discorsi articolati ed elaborati³², questa *adclamatio* sembra riprendere il ragionamento iniziale di Anicio Achillio Glabrione Fausto, quasi per voler esprimere l'adesione senatoria al concetto espresso dal prefetto che poneva l'enfasi sui compiti normativi e insieme militari degli imperatori.

Come si vede le testimonianze tardoantiche ora proposte non sono altro che tenui indizi dell'esistenza, in testi normativi (come Const. Sirm. 16) o comunque in atti ufficiali (quali sono i *Gesta senatus*) di schemi interpretativi, in cui vengono in qualche

²⁹ Qui indicati congiuntamente con l'espressione retorica «*aeternorum principum felicitas*».

³⁰ Come il prefetto ricorda poco dopo: (Gesta senatus, 2) «...*Quam rem aeternus princeps dominus noster Valentinianus devotione socii, affectu filii comprobavit*».

³¹ Può suscitare in particolare qualche perplessità l'impiego del termine '*iura*': a me pare che si debba escludere che *iura* sia da interpretare nel senso, moderno, di 'diritti soggettivi' (dato anche il contesto non avrebbe per me alcun significato), né mi sembra convincente che i senatori intendessero riferirsi espressamente all'insieme degli scritti degli antichi giureconsulti (*iura* contrapposto a *leges*, secondo una divisione, come si sa, piuttosto scolastica, che non trova riscontro così esatto nelle fonti); è invece persuasivo pensare che i senatori intendessero riferirsi al 'diritto' inteso nel senso più ampio e generale. Si noti che nella legislazione giustiniana il rapporto è sempre instaurato tra *arma* e *leges*, tranne, per quanto ho potuto constatare, in C. 6.30.22, una costituzione del 531 in tema di benefici successorii per i militari, nel cui *principium* il riferimento è ad *arma* e *iura*: «*arma etenim magis quam iura scire milites legislator existimavit*». La frase peraltro riguarda un argomento specifico e con *iura* fa riferimento espresso a provvedimenti legislativi emanati dallo stesso Giustiniano (cfr. la parte del *principium* che precede il tratto qui riportato), sicché in questo caso l'impiego del termine non può essere indicativo di un significato diverso rispetto a *leges*.

³² Per una attenta valutazione di tali *adclamationes* v. già F. DE MARINI AVONZO, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, 2a ed., Torino 1975, pp. 19 ss.; cfr. ora L. ATZERI, '*Gesta*' (nt. 28), pp. 151 ss., con ulteriore bibliografia.

misura isolate ed enfatizzate le componenti normativa e militare delle funzioni del potere imperiale, quasi che esso si esplicasse in maniera esclusiva in tali due componenti. Mi pare di un certo rilievo la testimonianza dei *Gesta senatus*, in quanto essa pone in relazione detto schema con la compilazione teodosiana, certo l'esito più importante e storicamente denso di conseguenze della politica normativa imperiale della prima metà del V secolo (in primo luogo in Oriente, ma con la recezione del 438, di riflesso, anche in Occidente). Si può scorgere qui un filo di più diretto collegamento con l'età giustiniana, poiché molte delle affermazioni più incisive sulla funzione paritaria e complementare di *arma* e *leges* si riscontrano proprio nelle costituzioni che introducono e accompagnano il lavoro di compilazione³³. Appare però chiaro che con Giustiniano si afferma una consapevolezza maggiore e, per così dire, pervasiva dello schema duale *arma/leges*, che viene spesso utilizzato, come abbiamo visto, per denotare in modo esemplare i compiti dell'imperatore e gli esiti del suo operato (frutto di *mens* e *labores* menzionati, per esempio, da *Summa rei publicae*, pr.)³⁴. È perciò suggestivo concludere – sia pure rinviando ai necessari riscontri di ulteriori e maggiori approfondimenti – osservando che in questo, come in altri casi, il regno di Giustiniano si presenta non solo come l'erede di una tradizione (antica e nel contempo recente), ma soprattutto come un laboratorio di una più ampia e matura riflessione, che coinvolge a pieno titolo l'esperienza giuridica e il modo di pensarla e di concretamente porla, fornendo schemi giuridici in parte originali per descriverla e modificarla.

³³ Una circostanza curiosa, che per quanto mi risulta non è stata finora presa in adeguata considerazione e che forse varrebbe la pena di approfondire, consiste nel fatto che nella commissione di redazione del Codice giustiniano erano presenti due *magistri militum*: Leonzio, menzionato come tale solo da *Haec quae necessario*, 1 («*Leontium virum sublimissimum magistrum militum ex praefecto praetorio consularem atque patricium*»), mentre in *Summa rei publicae*, 2 («*vir sublimissimus ex praefecto praetorio consularis atque patricius Leontius*») non è più ricordata la sua carica militare, e Foca, definito, sia da *Haec quae necessario*, 1 che da *Summa rei publicae*, 2, «*vir eminentissimus magister militum consularis atque patricius*». Su LEONZIO v., J. R. MARTINDALE, *The Prosopography of the later Roman Empire*, II, Cambridge 1980, pp. 673 s. (Leontius, 27) e per quanto riguarda Foca, Id., *The Prosopography of the Later Roman Empire*, III, B, Cambridge 1992, p. 1029 (Phocas, 1), che ritiene fossero *magistri milites praesentales*, stante la necessità di trovarsi a Costantinopoli per partecipare ai lavori della compilazione. Nelle successive commissioni per il Digesto e per la seconda edizione del Codice non vi sono più militari, così come non risultano esservi militari nelle due commissioni che erano state preposte alla redazione del Codice Teodosiano. La circostanza è forse casuale e tuttavia la presenza di *magistri militum* nella commissione di compilazione del *Novus Codex*, dunque nella prima fase del regno di Giustiniano, in un periodo in cui il tema del rapporto tra *arma* e *leges* si sta affacciando prepotentemente nella legislazione giustiniana, fa sorgere il dubbio che l'attenzione per la *res militaris* travalicasse il campo strettamente tecnico del comando delle forze armate, per assurgere a elemento non secondario della stessa progettualità imperiale nel campo delicato del riordino delle *leges*.

³⁴ «*Merito igitur ad prima communium rerum sustentationis semina nostram mentem nostrosque labores referentes...*».